

Codice A1816A

D.D. 6 luglio 2016, n. 1676

Determina di sospensione lavori - Violazione della legge regionale L.R. 45/1989 e s.m.i. - Circ. 4/AMD/2012 - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico alimentato dai canali Ronchi Miglia e della Ripa in comune di Cuneo Localita' Ronchi. Trasgressore: GOLETTTO Mauro

Premesso che:

- con provvedimento autorizzativo unico provinciale n.1325 del 05/05/2014, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, veniva autorizzata la realizzazione e messa in esercizio di un impianto idroelettrico alimentato dai canali Ronchi Miglia e della Ripa in comune di Cuneo loc. Ronchi.
- In data 11/03/2016 è pervenuta al Settore scrivente, dalla Provincia di Cuneo, una richiesta di parere in variante al provvedimento autorizzativo unico provinciale n. 1325 del 05/05/2014.
- In data 14/04/2016, prot. 17242, veniva comunicato alla Provincia di Cuneo che la variante di cui era richiesto il parere, si configurava come una parziale sanatoria, ai sensi della L.R. 45/1989, in quanto parte delle modificazioni/trasformazioni del suolo richieste, risultano già – almeno in parte – realizzate. Inoltre non risultava agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, la documentazione richiesta alle prescrizioni 1 e 2 del parere ai sensi della L.R. 45/1989, contenuto nel Provvedimento Provinciale unico, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, citato precedentemente.

IL DIRIGENTE

visto il procedimento verbale di accertamento dei luoghi, redatto dai funzionari del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 12/04/2016 in cui si osservava che parte dei lavori – di cui è richiesta la variante - risultano già realizzati, nonchè non appaiono rispettate alcune prescrizioni contenute nel parere autorizzativo ai sensi della L.R. 45/1989, contenuto nel Provvedimento unico Provinciale 2014 citato precedentemente;

visto il procedimento verbale del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Cuneo, ricevuto in data 18/05/2016, prot. 22303, datato 13/05/2016, con il quale viene segnalato che sono stati effettuati lavori di modificazione /trasformazione del suolo, in area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, in difformità dall'Autorizzazione Unica Provinciale n°.1325 del 05/05/2014. Tali lavori, come descritti nel Processo Verbale citato, consistono in modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo per la realizzazione di n. 2 scarpate con massi ciclopici ai lati del manufatto ad uso centrale elettrica ed un muro di contenimento delle dimensioni di circa 6x2 metri, a monte del "canale della Ripa", con sovrastante posa di traversine ferroviarie;

rilevato che nel verbale del Corpo Forestale dello Stato è stata irrogata la sanzione di 300,00 € al trasgressore Sig. GOLETTTO Mauro – residente a Cervasca, Via Passatore n. 108/A;

rilevato che le aree interessate dagli interventi, il cui stato di avanzamento lavori è "in corso", risultano localizzate su terreni iscritti al N.C.T al Fg. 109, mappali 3-7-8-25, su una superficie di circa 2.000 mq..

vista la L.R. 45/1989 e s.m.i. la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 3 aprile 2012 n.° 4/AMD - Circolare esplicativa sull'applicazione della legge regionale 9 agosto 1989 n.° 45 - Punto 12. lavori eseguiti in violazione della legge;

determina

l'immediata sospensione di tutti i lavori, sui terreni iscritti al Nuovo Catasto Terreni del comune di Cuneo, al Foglio n.109, mappali 3,7, 8,25, in loc.Ronchi;

SI DA ATTO CHE

il proponente ha già presentato in data 21/06/2016 istanza in parziale sanatoria, provvedendo altresì al pagamento, in data 16/05/2016, della sanzione di 300 € comminata dal Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L.R. 45/1989.

Considerato quanto valutato nel progetto agli atti ed a seguito del sopralluogo congiunto, si richiede già in questa fase, che il progetto allegato all'istanza di sanatoria dovrà essere integrato, entro 30 giorni dalla ricezione della presente con:

1. planimetria riportante la posizione di tutte le opere di consolidamento realizzate e in particolare le paratie di pali tirantate (indicazione del numero di pali e tiranti) con documentazione fotografica delle varie fasi di lavorazione;
2. verifiche di stabilità sui terreni interessati dalle opere sia in condizioni ante-opera, che post-opera.

Tutti i lavori nell'area individuata precedentemente resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "parziale sanatoria", come previsto dalla normativa vigente.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area e/o non venga rispettata la presente Determinazione, l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.

Il mancato adempimento a quanto richiesto, potrà comportare l'adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Per il Responsabile di Settore
Gianpiero Cerutti
Il Responsabile di Settore Vicario
Adriano Bellone